



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5817 del 2013, proposto da:

Claudia Esposito, rappresentata e difesa dall'avv. Ezio Maria Zuppari, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Napoli, viale Gramsci 16;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz 11;

nei confronti di

Alessandra Plaitano, Maria Persico;

per l'annullamento

del decreto n.a00drca6361 del 22/8/2013 relativo alla graduatoria di

merito della classe concorsuale A019;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2014 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che all'odierna camera di consiglio il difensore della ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare, chiedendo di essere autorizzato all'integrazione del contraddittorio;

Ritenuto necessario procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti collocati utilmente nella graduatoria impugnata in posizione precedente alla ricorrente, e che sarebbero dalla stessa superati ove fosse riconosciuta la spettanza del punteggio richiesto;

Ritenuto che la notificazione per pubblici proclami è prevista dall'art. 41, comma 4, cod. proc. amm., nonché analiticamente disciplinata dall'art. 150 cod. proc. civ.;

che l'art. 52, comma 2, cod. proc. amm. stabilisce, inoltre, che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi

dell'art. 151 cod. proc. civ.”;

che in considerazione dei margini di discrezionalità operativa riservati dall'art. 41, comma 5, cod. proc. amm. al giudice amministrativo, cui è demandata la determinazione delle modalità di notifica, il successivo art. 52, comma 2, può applicarsi, ad avviso del Collegio, anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, consentendo di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito Internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

Ritenuto, pertanto, che il procedimento per la notifica per pubblici proclami può essere articolato secondo le modalità e nei termini seguenti:

- l'avviso da pubblicarsi sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dovrà contenere le seguenti informazioni: a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) il numero di Registro Generale del procedimento; c) il nominativo della parte ricorrente; d) gli estremi del principale provvedimento impugnato; e) l'indicazione che i nominativi dei controinteressati ed il testo integrale del ricorso;

- parte ricorrente dovrà, quindi, aver cura che l'avviso sia pubblicato sul sito del Ministero della Istruzione con il testo integrale del ricorso e l'indicazione nominativa dei controinteressati richiedendo tale inserimento sul sito Internet, tramite apposita istanza alla predetta Amministrazione, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza; alla richiesta deve seguire il

deposito, presso la segreteria del Tribunale adito, della prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) successivi al termine predetto (30 gg.); l'avviso non dovrà essere comunque rimosso dal sito dell'amministrazione sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale;

Ritenuto di dover fissare per il prosieguo la camera di consiglio del 7 maggio 2014;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Ottava), riservata ogni altra decisione in rito, nel merito e sulle spese:

dà atto della rinuncia all'istanza cautelare;

ordina alla ricorrente di integrare il contraddittorio con la notifica del ricorso ai soggetti indicati in motivazione, con le modalità e nei termini ivi indicati;

fissa per la prosecuzione la camera di consiglio del 7 maggio 2014.

Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Ferdinando Minichini, Presidente

Michelangelo Maria Liguori, Consigliere

Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II - 6 MAR. 2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DELLA CAMPANIA

E' copia conforme all'originale che si
rilascia ai sensi di legge

Sono fogli..... *cinque*

Napoli, il *28-3-2014*

Il Collaboratore di Cancelleria

